

# STATUTO DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

NOI LEOPOLDO II EC. EC.

*Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà, e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria.*

*Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il Cielo benedisse le nostre cure in tal modo che ne fosse dato di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.*

*Alle quali ora muove l'animo nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante, e deliberata volontà quel proposito che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia, in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.*

*Né tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre nostro e dell'avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: né le istituzioni novelle che a noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.*

*Il compiuto sistema di governo rappresentativo che noi veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella compiuta maturità dei Popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei doveri, dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de' nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro principe e padre.*

*Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera nostra di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità, spandeva poc'anzi sull'Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a formare la sorte della diletta nostra Toscana.*

## TITOLO I

### DIRITTO PUBBLICO DEI TOSCANI

Art. 1 – La religione cattolica, apostolica e romana è la sola dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 2 – I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravii dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammessibili agl'impieghi civili e militari.

Art. 3 – Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

Art. 4 – Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo.

Art. 5 – La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere per altro che trattano ex professo di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

Art. 6 – La libertà del commercio e dell'industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

Art. 7 – I principii fondamentali dell'ordinamento Municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

Art. 9 – Anche la proprietà, letteraria è mantenuta e guarentita.

Art. 10 – La Guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

## TITOLO II

### PRINCIPII FONDAMENTALI DEL GOVERNO TOSCANO

Art. 11 – Le leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

Art. 12 – La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

Art. 13 – Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio; nomina a tutti gl'impieghi giudiziarii, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de' suoi rappresentanti le relazioni colle potenze estere, e provvede con Motuproprii e Regolamenti alla esecuzione delle leggi, senza mai sospenderle o dispensare dall'osservanza di esse.

Art. 14 – Nessuna truppa straniera potrà essere chiamata al servizio dello Stato, se non in virtù di una legge.

Art. 15 – Il solo Granduca sanziona le leggi e le promulga.

Art. 16 – Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

I ministri sono risponsabili.

Art. 17 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca e da due Assemblee deliberanti, che sono il Senato, ed il Consiglio generale.

Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

Art. 18 – La proposta delle leggi appartiene al Granduca, ed a ciascuna delle due assemblee.

Art. 19 – La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da giudici ch'egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazie e commutar le pene.

Art. 20 – I giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli dei tribunali minori sono inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 21 – La pubblicità dei giudizi è mantenuta.

L'ordinamento dei tribunali non può essere alterato, fuorché per legge.

Art. 22 – L'integrità del territorio Toscano è mantenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera e i suoi colori.

### TITOLO III DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Art. 23 – Le due Assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.

#### 1. DEL SENATO.

Art. 24 – Il Senato è composto di senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l'età di trent'anni compiuti.

Art. 25 – I Principi Toscani della famiglia regnante giunti all'età di anni 25 compiuti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all'età di 25 anni compiuti.

Art. 26 – Il Granduca nomina i senatori tra gl'individui compresi nelle seguenti categorie:

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio generale e i Deputati al medesimo dopo che vi abbiano risieduto sei anni;

I Presidenti, i Vicepresidenti e i Giudici della Corte di cassazione e delle Corti regie, e i Procuratori e Avvocati generali presso le medesime;

I Professori delle Università toscane;

Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell'ordine governativo e militare;

I grandi proprietari di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti ed industriali;

E finalmente coloro che per servigi resi alla patria sieno d'essa benemeriti; o che l'abbian illustrata.

Art. 27 – L'atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei servigi e dei titoli sui quali è fondata.

#### 2. DEL CONSIGLIO GENERALE.

Art. 28 – Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale.

Art. 29 – L'ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai Comuni del distretto elettorale venga commessa ai Deputati non residenti nella capitale, e per il solo tempo della sessione.

Art. 30 – Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere elettore ai termini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

Art. 31 – Ogni elettore al Consiglio generale è eleggibile al medesimo, purché abbia l'età di 50 anni compiuti, e possesso o dimora stabile nel distretto elettorale.

Art. 32 – I Deputati sono eletti per quattro anni: usciti di ufficio potranno essere rieletti.

Art. 33 – I Collegi elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

Il Gonfaloniere del capoluogo nel distretto elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale.

Art. 34 – Il Consiglio generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità, della elezione dei Deputati eletti a comporlo.

### 3. DEI MEMBRI DELLE DUE ASSEMBLEE.

Art. 35 – Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione, se non previo l'assenso dell'Assemblea cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

Art. 36 – I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

Art. 37 – Allorché un deputato al Consiglio generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eleggibile, l'Assemblea, udite le sue deduzioni lo decreta decaduto.

Art. 38 – Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, provoca il decreto di esclusione.

Art. 39 – Se il Deputato rinunzia o cessa l'ufficio per morte, per decadenza, per avere ottato ad altra rappresentanza, o se accetta dal Governo qualche ufficio salariato, il Collegio ch'egli rappresentava sarà, immediatamente convocato per fare nuova elezione.

La cessazione per causa di accettato ufficio non fa divieto alla rielezione.

### TITOLO IV

#### CONVOCAZIONE, APERTURA DELLE DUE ASSEMBLEE E FORMA DELLE ADUNANZE

Art. 40 – La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca. Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

Art. 41 – Nessuna delle due assemblee potrà separatamente radunarsi, né validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell'art. 62.

Art. 42 – Il Granduca apre in persona, o per mezzo d'un commissario la sessione delle due assemblee in quella sola occasione riunite.

Art. 43 – Il Granduca ha diritto d'interrompere la durata della sessione, e può convocare straordinariamente in due assemblee.

Art. 44 – Le adunanze delle due assemblee sono pubbliche. Ma sulla domanda di 3 membri potranno costituirsi in adunanza segreta.

Gli atti delle assemblee saranno pubblicati a cura di ciascuna di esse.

Art. 45 – Il Granduca nomina il presidente e il vice-presidente del Senato.

Il Consiglio generale elegge per ogni sessione il suo presidente e vice-presidente a schede segrete ed a maggioranza assoluta di suffragi.

Art. 46 – I Senatori ed i Deputati, innanzi di sedere la prima volta nell'assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del rispettivo presidente il giuramento con questa formola:

«Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamentale e tutte le leggi dello Stato, e prometto di adempiere l'ufficio mio con verità, e giustizia, provvedendo in ogni cosa al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio mi aiuti».

Art. 47 – Le adunanze delle due assemblee sono legali, e le deliberazioni valide, colla presenza e col voto della metà più uno dei membri, che le compongono.

Art. 48 – Le deliberazioni delle due assemblee sono a maggioranza di suffragi.

Le due assemblee compileranno ciascuna il proprio regolamento.

## TITOLO V POTERI DELLE DUE ASSEMBLEE

Art. 49 – Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi, ed all'interpretazione autentica di esse.

Le leggi non hanno autorità, quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due assemblee.

Art. 50 – Le proposte di leggi possono dal ministro venire trasmesse indistintamente all'una o all'altra assemblea, salvo il disposto dell'art. 52.

Art. 51 – Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due assemblee e sanzionato dal Granduca.

Art. 52 – Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio generale prima che al voto del Senato :

1° Il bilancio *preventivo e consuntivo* d'ogni anno.

2° Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato.

3° Le leggi statuenti accrescimento d'imposta, alienazione di beni e rendite dello Stato.

Art. 53 – L'imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

Art. 54 – Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata nelle sessioni in cui si divideranno le assemblee per i lavori preparatorii: discussa e approvata da un'assemblea, sarà trasmessa alla discussione e approvazione dell'altra, e quando sia vinta in ambedue sarà presentata alla sanzione del Granduca.

Art. 55 – Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due assemblee, o alle quali il Granduca neghi sanzione, non potranno essere riprodotte nel corso della sessione.

Art. 56 – Le proposte del governo saranno prima di ogni altra discusse ed approvate dalle assemblee.

Art. 57 – Ogni cittadino giunto all'età di 21 anni ha il diritto e facoltà libera d'inviare all'una e all'altra assemblea petizioni e rimostranze.

L'assemblea, dietro l'esame e rapporti di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze, e quando sembri opportuno ne decreta il rinvio al ministero cui riguardano.

Le petizioni e rimostranze però non potranno essere mai presentate personalmente alle assemblee.

Art. 58 – Le assemblee non ricevono deputazioni, né ascoltano, fuori dei loro propri membri, altro che i ministri o commissarii che il governo inviasse loro per la discussione delle leggi.

Art. 59 – Inviano al principe deputazioni nei casi e colle forme prescritte dal regolamento. Corrispondono tra loro e col ministero per via di messaggio.

## TITOLO VI DEI MINISTRI

Art. 60 – I ministri possono essere membri del Senato e del Consiglio generale.

Art. 61 – I ministri, o commissarii che ne tengono le veci, hanno libero accesso in ambedue le assemblee, hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l'obbligo, quando sieno invitati, a dare gli schiarimenti, che all'assemblea sembrassero opportuni.

Art. 62 – Il diritto di accusare i ministri appartiene al Consiglio generale; quello di giudicarli, al Senato. Una legge determinerà i casi delle responsabilità dei ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

## TITOLO VII LISTA CIVILE

Art. 63 – La dotazione della corona è fissata per tutta la durata del regno dalla prima assemblea del Senato e del Consiglio generale dopo l'avvenimento al trono del Granduca.

Art. 64 – Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla regia corte l'annua assegnazione della quale è ora dotata, nonostante la caduta deversione di Lucca al Granducato e la conseguente perdita delle signorie di Boemia.

Art. 65 – Oltre questa assegnazione continuerà alla Real Corte l'uso dei regii palazzi, ville e giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato, che vi provvederà, con gli assegnamenti da portarsi annualmente nei bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilito fra lo Stato e la Real Corte l'affrancazione di quest'onere.

Art. 66 – Quando il R. Principe ereditario toccherà l'età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un'annua rendita, colla quale sia provvisto al dignitoso di lui mantenimento.

Art. 67 – Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

Art. 68 – Il Granduca può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili dello Stato che limitano la quantità, disponibile.

Art. 69 – I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la premessa eccezione, sottomessi a tutte le leggi che regolano le altre proprietà.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 70 – La nobiltà toscana è conservata colle sue onorificenze.

La creazione di nuovi nobili appartiene al Granduca.

Art. 71 – È conservato l'ordine sacro e militare di Santo Stefano Papa e martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

Art. 72 – L'ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe è pure conservato col suo statuto.

Art. 73 – Il Granduca ha il diritto d'istituire nuovi ordini, e ne decreta gli statuti.

Art. 74 – La collazione di tutti i benefizii di patronati regii, o pertinenti al patrimonio della corona, e l'esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

Art. 75 – Ogni nuovo regno s'inizia col giuramento di mantenere lo Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

Art. 76 – I debiti dello Stato sono guarentiti; rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

Art. 77 – Tutte le leggi e regolamenti che non sieno contrarii al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

Art. 78 – Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della guardia civica, e di tutt'i cittadini toscani.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79 – Il Granduca mentre istituisce fin d'ora un *Consiglio di Stato*, del quale saranno in breve stabilite le attribuzioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuzione degli Uffici ministeriali, si riserva a promulgare le leggi necessarie a costituire il potere esecutivo in conformità, dei principii stabiliti nel titolo primo, non meno che alla pronta e sollecita esecuzione del presente Statuto fondamentale e più specialmente:

1° La legge elettorale che sarà parte integrante del presente statuto;

2° La legge sulla stampa;

3° La legge organica dei governi ed amministrazioni compartimentali, e delle loro attribuzioni;

4° La legge preordinata ad estendere al territorio lucchese la legislazione vegliante nel granducato.

Art. 80 – Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

1° La proposta di legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;

2° La proposta di legge sulla istruzione pubblica;

3° Le proposte di legge sulla responsabilità dei ministri;

4° La proposta di legge sui pubblici funzionarii;

5° La proposta di legge sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Art. 81 – Alla prima sessione legislativa saranno presentati il bilancio preventivo del 1849 ed il bilancio consuntivo del 1849.

Art. 82 – Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle assemblee legislative, che avrà luogo appena compiute le elezioni.

Art. 83 – I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni sovrane.

Dato il 15 febbraio 1848

Leopoldo

Visto : *Il Consigliere segretario di stato, primo direttore delle R.R. segreterie*

F. Cempini

Visto : *Il consigliere direttore del dipartimento di stato*

C. Ridolfi

Visto : *Il consigliere direttore del dipartimento di grazia e giustizia*

B. Bartalini

Visto : *Il Consigliere ministro degli affari esteri, e direttore del dipartimento della guerra*

L. Serristori

Visto : *Il consigliere direttore del dipartimento delle regie finanze*

G. Baldasseroni

FONTE:

*Raccolta di costituzioni italiane, vol. I*, Tipografia Economica, Torino 1852.